

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. MENGONI Enric - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

V.A., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/4/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI Enrico;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza del 21/4/2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio applicava ad V.A. - ai sensi *dell'art. 444 c.p.p.* - la pena di un anno, sei mesi di reclusione e 4 mila Euro di multa in ordine al *D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5* , *L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7* e *D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 147* ; allo stesso era contestato di aver illegalmente importato sostanze dopanti, in quantità non lieve.

2. Propone ricorso per cassazione il V., a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge e vizio motivazionale. La sentenza avrebbe disposto la confisca della somma in sequestro senza alcuna effettiva motivazione sul punto; in particolare, non sarebbe stato individuato il necessario rapporto causale tra il reato ed il danaro, la cui disponibilità in capo al ricorrente ben si sarebbe potuta giustificare con l'attività commerciale dallo stesso svolta, e presso la quale infatti - la somma era stata rinvenuta. Nessuno sforzo argomentativo, pertanto, sarebbe stato manifestato dal Giudice, il quale avrebbe imposto il vincolo con motivazione illogica e lacunosa.

3. Con requisitoria scritta del 1/2/2016, il Procuratore Generale presso questa

Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, attese la palese infondatezza.

### Motivi della decisione

#### 4. Il ricorso risulta fondato.

Costituisce costante e condiviso indirizzo ermeneutico quello secondo cui, in tema di patteggiamento per il delitto di cui al **D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5**, il Giudice può, con adeguata motivazione, sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, la cui ablazione deve essere giustificata con l'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (tra le altre, Sez. 3, n. 2444 del 23 ottobre 2014, Anibaldi, Rv. 262399); ancora, è stato affermato che, in tema di patteggiamento, l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della **L. n. 134 del 2003**, a tutte le ipotesi previste **dall'art. 240 c.p.**, e non più solo ai casi di confisca obbligatoria, impone al Giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre l'ablazione di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati (Sez. 2, n. 6618 del 21/1/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/9/2013, Gambacorta, Rv. 258546;

Sez. 5, n. 47179 del 3 novembre 2009, D'Ambrosio, Rv. 245387).

Orbene, ciò premesso, rileva il Collegio che il Tribunale di Busto Arsizio ha giustificato la confisca del denaro in sequestro con motivazione del tutto apodittica e carente; la sentenza, infatti, si è limitata ad affermare che doveva procedersi all'ablazione del danaro che costituisce corpo del reato, posto che veniva rinvenuto nel luogo ove le sostanze erano detenute e poste in vendita. In tal modo, però, il Giudice non ha individuato quell'effettivo nesso pertinenziale con il reato che giustifica la sottrazione della somma alla disponibilità del colpevole; carenza motivazionale ancor più grave, allorquando si consideri che il luogo in cui la somma era stata sequestrata coincide con un lecito esercizio commerciale, fonte di leciti guadagni.

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, perchè il Tribunale motivi in modo più adeguato in ordine alla confisca del denaro.

### P.Q.M.

**Annula la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame.**

**Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.**

**Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2016**